

STATUTO
DELL' ASSOCIAZIONE
NUCLEO ASSISTENZA SERVIZI PROFESSIONALE REGIONE MOLISE
(approvato dall'Assemblea Straordinaria di Sezione del 10.06.2023)

ART. 1
(Costituzione, Denominazione e sede)

1. Con la presente scrittura privata si costituisce L'associazione " NUCLEO ASSISTENZA SERVIZI PROFESSIONALE REGIONE MOLISE " – C.F 9 1 0 4 8 1 0 0 7 0 4, di seguito indicata anche come "ASSOCIAZIONE N.A.S.P.".

L'associazione è Organizzazione di volontariato ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ha sede legale nel Comune di Campobasso (CB) in via Conte Rosso, 21/a e recepisce le Direttive del D. Lgs. 117/2017, nonché del Codice Civile e della normativa in materia, assumendo la forma giuridica di "Associazione di volontariato"; essa mantiene la sua anzianità, la sua natura ed i suoi scopi, così come definiti all'art. 2. L'azione e le iniziative della stessa si realizzeranno nell'ambito del territorio di competenza, individuato in tutti i comuni della Regione Molise. L'organizzazione potrà aprire sedi operative in ogni comune italiano ove non sia già esistente un Centro Locale alla data della ratifica del presente Statuto, dietro delibera del Consiglio Direttivo Regionale.

2. In conseguenza dell'eventuale futura iscrizione nel Registro regionale del Terzo Settore, sezione Organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione, avrà l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza, e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporterà modifica statutaria, ma soltanto l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

1. L'Associazione si configura quale Ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., della legislazione regionale in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente Statuto.

2. L'Associazione è apartitica e aconfessionale.

3. Il presente Statuto è composto da n. 24 articoli.

4. Ai fini della puntuale applicazione del presente Statuto, potrà essere formulato a parte un apposito Regolamento di esecuzione.

ART. 3
(Finalità e attività)

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante le seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017. Tali finalità sono perseguite mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

Le attività di cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017 che l'organizzazione si propone di svolgere in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, sono

1. Art. 5) c. 1 -lett.a) Interventi e Servizi Sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8/11/2000, n. 328, e ss.mm.ii., e Interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 05/02/1992, n. 104 e alla Legge 22/06/2016, n. 112, e ss.mm.ii.;
2. Art. 5) c.1 -lett.b) Interventi e prestazioni sanitarie

3. Art.5) c. 1 -lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/03/2003, n.53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
4. Art.5) c.1 -lett. e) interventi e servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata in forma professionale e continuativa, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
5. Art..5) c.1 -lett. f.) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio, n.42, e successive modificazioni;
6. Art.5) c1 -lett. G) formazione post-universitaria;
7. Art.5) c.1 -lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
8. Art. 5) c 1 -lett. L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
9. Art. 5 c1 lett. M) servizi strumentali ad enti del Terzo settore, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato;
10. Art. 5) c1-lett. U) l'attività di beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno alle attività di protezione civile di cui all'art. 5 comma 1 lett. y) del medesimo decreto; ai sensi dell'art. 5 comma 1 della lettera u) del D.lgs. 117/2017, l'attività di beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, con particolare riferimento ai cittadini che prestano l'opera di volontariato nelle strutture di Protezione Civile e loro familiari.
11. Art.. 5 c1 lett. W) l'attività di promozione e tutela dei diritti dei cittadini quali utenti delle attività di protezione civile di cui all'articolo 5 comma 1 lett. y) del medesimo decreto legislativo,, ed altresì l'attività di promozione e tutela dei diritti civili e sociali dei cittadini, in particolare del diritto a svolgere l'attività di volontariato nella Protezione Civile quale espressione del diritto di libertà sociale tutelato dell'art. 2 della Costituzione;
12. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1) del D. Lgs. 117/2017;
13. Art. 5 c 1 lett. Y), del D.Lgs 117/2007, attività di Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e in conformità al dettato della legge 16 marzo 2017, n. 30 e del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 e s.m.i.;

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Ogni altro atto che possa comunque facilitare il raggiungimento degli scopi associativi.

In particolare:

- L'Associazione opera ed opererà in particolare nel settore "prevenzione annegamenti", attività educativa e propedeutica anche nei confronti di persone con disabilità fisiche, sensoriali e cognitive, al fine di promuovere e favorire la consapevolezza, la sicurezza balneare e la pratica dell'auto-salvamento.

L'Associazione persegue le finalità sopraindicate attraverso:

- l'organizzazione di corsi atti a formare soggetti che siano in grado di gestire in modo qualificato e consapevole ogni intervento utile alla realizzazione dei fini sociali;
- la sensibilizzazione dei giovani sull'importanza sociale delle finalità associative e il sostegno delle iniziative di ogni genere e specie, tese allo sviluppo di una coscienza del volontariato nella collettività ed a favore di essa;
- la promozione diretta od indiretta della cultura della previsione e prevenzione dei pericoli per le persone in acqua, nonché del loro salvataggio e della prestazione dei primi soccorsi in attesa delle competenti strutture operative sanitarie;
- interviene, a richiesta di Autorità ed Enti Pubblici, con propri uomini e mezzi, in operazioni di protezione Civile;
- lo svolgimento di ogni attività ed iniziativa atta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche ambientali, legate alle acque.
- Lo svolgimento di ogni attività di previsione, prevenzione, monitoraggio e sorveglianza in ambiente acquatico: mare, laghi e fluviali atti a garantire la sicurezza e tutela personale, ambientale e faunistica anche stipulando convenzioni con enti pubblici e privati;
- Lo svolgimento di attività di previsione, prevenzione, monitoraggio e sorveglianza di qualsiasi ambiente con i propri droni certificati ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) in ambito di Protezione Civile Nazionale e Regionale, stipulando anche convenzioni con enti pubblici, privati e in ausilio alle forze dell'ordine se richiesto;
- Affiliazione con Federazioni, Enti, Associazioni di Promozione Sociale per lo svolgimento di attività di carattere sociale, culturale, sportiva, ricreativi, intrattenimenti, e per lo svolgimento di attività di formazione, addestramento e di ricerca della cinofilia;
- Lo svolgimento di attività con le unità cinofile per lo svolgimento di ricerca a persone disperse, sostanze stupefacenti, esplosivi, cellulari, virus Covid-19, stipulando anche convenzioni con enti pubblici, privati e in ausilio alle forze dell'ordine se lo richiedono;
- collaborare con altre Associazioni, Enti, Istituzioni che condividano le medesime finalità dell'Associazione;
- organizzare, a livello territoriale, conferenze, incontri, dibattiti, seminari, mostre, laboratori;
- istituire gruppi di studio e di ricerca;
- lo svolgimento di educazione, istruzione e formazione alle attività di primo soccorso, primo soccorso al BLSD, somministrazione ossigeno, politraumatizzato, primo soccorso pediatrico, anche in convenzione con enti pubblici e privati;
- lo svolgimento di istruzione e formazione operatore e istruttore con moto d'acqua al salvataggio, attività di monitoraggio e soccorso in ambiente acquatico mare, laghi e fiumi stipulando anche convenzioni con enti pubblici e privati;
- lo svolgimento di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione e alla sicurezza sulle spiagge, al rispetto ambientale del territorio, alla cultura della protezione civile, realizzazione di interventi informativo-educativo mirato a facilitare i comportamenti attraverso l'attività ludica;
- lo svolgimento attività di formazione, riqualificazione, informazione e sensibilizzazione sulle tematiche oggetto degli scopi dell'associazione, orientandosi inoltre al mondo della scuola con iniziative volte anche all'accrescimento del grado di consapevolezza sugli argomenti e le metodologie di educazione ambientale, protezione civile, primo soccorso, cinofilia, degli insegnanti dei corsi scolastici di ogni ordine e grado, nonché dei capi di istituto;
- collaborare, anche stipulando apposite e specifiche convenzioni, con enti pubblici e privati;
- compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, assicurativa, editoriale; assumere e licenziare personale, acquistare e fornire beni e servizi, opere e prestazioni; finanziare iniziative ed in genere effettuare ogni tipo di operazione connessa con gli scopi istituzionali.

ART. 4 **(Attività diverse)**

Attività diverse (art. 6 – D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) l'Associazione, come stabilito dall'articolo 6 del decreto richiamato e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopraelencate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate e che possano favorire la crescita e migliorare l'efficacia dell'azione dei propri aderenti ed il loro radicamento sociale e culturale, secondo i criteri e i limiti

stabiliti. Il CD è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere. Il Consiglio Direttivo, inoltre, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

ART. 5 **(Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili)**

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. Fatta eccezione per le convenzioni appositamente stipulate, per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 6 **(Associati, procedure di ammissione ed esclusione)**

1. All'Associazione possono aderire le persone fisiche con età minima di 16 anni che dichiarino di:
 - a) avere il godimento dei diritti civili e politici (per i maggiorenni);
 - b) di non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico e non essere destinatari di misure di sicurezza o misure di prevenzione;
 - c) di non essere stati espulsi da altre Organizzazioni/Associazioni/Gruppi di Volontariato;
 - d) di essere fisicamente idonei allo svolgimento delle attività, esterne ed interne previste dallo statuto;
 - e) di voler partecipare alle attività dell'Associazione con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione;
 2. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione;
 3. Sono soci coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri successivamente verseranno la quota di adesione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
 4. L'associazione è a carattere aperto;
 5. Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente Statuto e avanzano richiesta di adesione e versano l'importo obbligatorio annuale per l'iscrizione. La quota di adesione a carico degli associati, è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo ed è versata all'Associazione che ne ratifica la validità emettendo apposita ricevuta; non è frazionabile né ripetibile o rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato. Gli aspiranti associati presentano istanza direttamente al Consiglio Direttivo. L'iscrizione decorrerà dalla data di accoglimento della domanda. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. È consentita l'iscrizione a tutti i cittadini dell'Unione Europea e, se cittadini extracomunitari, a coloro che siano titolari di permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità Competenti con l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa sul territorio italiano.
 6. Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa istanza, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che nel merito si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
 7. L'adesione all'Associazione conferisce al socio Ordinario di maggiore età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione delle delibere e la modificazione dello statuto e dei regolamenti interni per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
- Anche i neo associati hanno diritto di voto dalla prima assemblea utile. Anche il socio di minore età ha diritto all'esercizio di voto e tale prerogativa deve essere esercitata da chi ne ha la responsabilità genitoriale.

8. I cittadini che intendono sostenere l'attività dell'Associazione e i suoi scopi associativi senza parteciparne attivamente, le autorità civili e religiose locali o nazionali e coloro che si siano distinti nell'opera o nel sostegno del volontariato di protezione civile o sociale potranno essere iscritti nell'Albo dei Sostenitori dell'Associazione; Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo, valutati gli atti previsti delibererà l'iscrizione all'Albo dei Sostenitori dell'Associazione dei cittadini particolarmente distinti nel contribuire a perseguire le finalità ed attività di cui all'art. 3 del presente Statuto.

9. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di enti);
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, qualora siano stati adottati, da parte dell'associato, comportamenti contrari alle norme contenute nel presente Statuto e/o posti in essere comportamenti o attività lesivi dell'immagine dell'Organizzazione e/o siano stati procurati, in conseguenza di tali comportamenti o attività o comunque intenzionalmente, danni morali o materiali alla stessa. L'esclusione è deliberata a maggioranza, con efficacia immediata; avverso tale decisione l'associato può appellarsi all'Assemblea (vedi art.9).

ART. 7

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
3. partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto, purché regolarmente iscritti ed in regola con la quota sociale;
4. godere del pieno elettorato attivo e passivo;
5. essere informati sulle attività dell'organizzazione, anche attraverso mezzi telematici;
6. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata su incarico degli organi sociali e secondo il loro disposto;
7. recedere dall'appartenenza all'Organizzazione;
8. esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione;
9. Ai fini del Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni
10. L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice ed in particolare dall'art. 17 dello stesso D.Lgs. 117/2017.
11. partecipare, di concerto con gli Organi sociali, alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito.
12. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
13. osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento sociale;
14. dare esecuzione alle Delibere degli organi sociali;
15. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
16. non arrecare discredito e/o danni morali e/o materiali all'organizzazione.

ART. 8

(Perdita della qualità di associato)

1. La qualità di associato si perde per:

- a) Decesso;
- b) Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e di restituzione del vestiario, dell'attrezzatura e di altri beni di proprietà dell'Associazione eventualmente dati in dotazione al socio per l'espletamento del servizio;
- c) Decadenza: la decadenza ha piena efficacia trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- d) Esclusione: la qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui l'associato perda il possesso anche solo di uno dei requisiti di cui all'art.7 o compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi; ovvero tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera

raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni al Consiglio Direttivo per il tramite del Collegio dei Probiuari. In tal caso, si applicherà la sospensiva del provvedimento in attesa del definitivo responso. Tale decisione non sarà ulteriormente appellabile e verrà ratificata nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Volontari associati e assicurazione obbligatoria)

L'Organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i corrispondenti limiti e condizioni di cui al D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Organizzazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'Organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 10

(Accordi e obbligazioni)

1. L'associazione può stipulare accordi con altre organizzazioni, enti, associazioni o organismi nonché con gli Enti pubblici per la realizzazione di progetti specifici conformi agli scopi dell'Associazione.

ART. 11

(Ordinamento ed organi dell'associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati
- Il Consiglio Direttivo, formato da almeno tre membri elettivi ad un massimo di undici membri di cui uno funge da Presidente uno da vice Presidente e uno da Segretario;
- L'Organo di controllo, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- L'Organo di Revisione (Collegio dei Revisori dei Conti) nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).

Ai componenti degli Organi sociali (ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile), non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere rinnovate per periodi di pari durata; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio cessano allo scadere del quadriennio stesso. Tutti gli organi possono essere eletti per acclamazione.

ART. 12

(L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri. Essa delibera in base alle maggioranze previste dal Codice Civile, artt.2368/2369.

Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del Rendiconto sociale e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. La convocazione è effettuata a mezzo lettera, fax, o e-mail o con qualsiasi mezzo che consenta la prova della ricezione, con indicazione della sede di svolgimento e delle date e degli orari di prima e seconda convocazione. Ai sensi dell'art. 24 c.4 del D. Lgs. 117/2017 è consentito il voto anche per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che risultano regolarmente iscritti e siano in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendogli delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il relativo Verbale, che, debitamente sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, viene conservato presso la sede dell'Organizzazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del Patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo Statuto dell'associazione, in prima convocazione con la presenza di almeno il 51% degli associati aventi diritto, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, a maggioranza assoluta. Essa delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del Patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca gli Organi sociali;
- nomina e revoca, solo se previsto, il/i soggetto/i incaricato/i dell'organo di controllo e Revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera per l'approvazione dell'eventuale Regolamento sociale;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, il conferimento di benemerienze o la nomina di un Presidente Onorario;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- definisce il programma generale annuale delle attività;

ART. 13 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea ed è composto da almeno cinque membri, tra cui il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, indicativamente almeno due volte all'anno e ogni volta che lo stesso ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale

seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di

eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o mediante cooptazione pro-tempore, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea nella prima seduta utile o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- amministra l'organizzazione;
- predispone il Bilancio d'esercizio e, se previsto, il Bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale; accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
- redige l'eventuale Regolamento, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea;
- assume ogni altra decisione necessaria all'Associazione ed al suo funzionamento, salvo quelle che, per Legge o per Statuto, siano riservate all'Assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si dia prova che i terzi ne siano a conoscenza.

ART. 14 **(Presidente e Vicepresidente)**

Il Presidente dell'Organizzazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla scorta delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

In caso di riduzione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, le cariche saranno supplite mediante cooptazione a cura dello stesso organo e portate alla ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile; esse decadono alla scadenza del quadriennio in corso. In caso di definitiva vacanza della carica di Presidente saranno indette nuove elezioni di tutti gli Organi sociali.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione, in caso questi sia temporaneamente impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 **(Organo di controllo)**

1. L'Assemblea provvederà all'elezione di un Organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.lgs 117/2017. L'Organo di controllo, cui si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del C.C., può essere anche monocratico (come da art.30 c.2 del D. Lgs 117/17) ed è comunque formato da soggetto/i scelto/i fra quelli indicati all'art.2397 c. 2 del C.C..

2. L'Organo di controllo, se presente:

☑ vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

☑ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

☑ al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

☑ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

☑ attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Pag. 7 di 8 **ART. 16 (Organo di Revisione Legale dei Conti)**

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo.

ART. 17 (Risorse)

L'Associazione tra le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
L'Associazione, su decisione del Consiglio Direttivo, si dota di uno o più conti correnti, intestati alla stessa.

ART. 18 (Bilancio d'esercizio)

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 19 (Bilancio sociale)

1. Soltanto al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale.

ART. 20 (Libri sociali obbligatori)

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017 Libro Associati, Libro Adunanze e deliberazioni Assemblee, del Consiglio Direttivo, e di eventuali organi sociali, nonché -se previsti- degli organi di controllo e revisione.

ART. 21 (Rapporti di lavoro)

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo degli organi di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 (registri pubblici di settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 23 (Statuto)

1. L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto, ed opera nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea delibera l'eventuale Regolamento come da previsione di cui al punto 4. dell'art. 1.

ART. 24

(Disposizioni finali)

- 1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti.
- 2. In caso di controversie giudiziarie è competente il Tribunale per la Circoscrizione Territoriale di Campobasso

FRATANGELO
NICOLA
26.09.2023
12:37:12
GMT+00:00

